

CENTRO DIURNO SAN LAZZARO: 25 ANNI D' ATTIVITÀ

Quest'anno ricorre il 25ennale di attività del Centro diurno San Lazzaro, prima struttura per persone con disabilità grave e gravissima attiva sul territorio del Consorzio Monviso

Solidale, promossa dall' ANFFAS Onlus di Saluzzo e gestita in convenzione con l'ASLCN1 , il Consorzio Monviso Solidale e la Società Cooperativa Sociale Proposta 80.

Un convegno, che si terrà il 18 settembre prossimo, presso la Sala Conferenze della Cassa di Risparmio di Saluzzo, dalle 9.00 alle 13.00,

ricorderà l'evento e sarà l'opportunità per riflettere sulle trasformazioni, avvenute negli anni, sia per quanto riguarda le esigenze e i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che in merito alle risposte date dalle istituzioni e dal settore non profit.

Dopo una breve storia del Centro a cura dell'ANFFAS, uno psicologo ed un genitore analizzeranno cambiamenti e trasformazioni inerenti l'approccio ed il vissuto della disabilità.

A seguito di un intermezzo con letture e proiezioni, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cooperazione sociale esamineranno il

cambiamento nel modo di soddisfare bisogni ed esigenze, susseguitesi negli anni, della persona con disabilità e le modalità di presa in carico previste dal nuovo

welfare in via di definizione.

L'incontro si concluderà con proiezioni e brevi letture. Segreteria organizzativa: ANFFAS Onlus Saluzzo -Tel 017542603 - 3389001991

Email anffas.saluzzo@libero.it



LO SAI CHE...

Si ricorda che gli SPORTELLI INFORMAHANDICAP sono aperti:

<u>SAVIGLIANO</u> GARESIO MARTINA

_- Corso Roma 113 telefono 0172/710811 e-mail martina.garesio@monviso.it giovedì dalle 10,00 alle 12,00

<u>FOSSANO</u> ROSSO SONJA

- Corso Trento 4 telefono 0172/698412 e-mail sonja.rosso@monviso.it lunedì dalle 14,00 alle 17,00 Martedì dalle 10,00 alle 12,30 Venerdì dalle 10,00 alle 12,30

La sede di: <u>SALUZZO</u>

- Via Vittime di Bresciatelefono 0175/210711

garantisce contatto telefonico con le sedi di Fossano e Savigliano, tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Non capiremo mai abbastanza quanto bene fa... fare un sorriso

MonvisO

SOLIDALE



03/2014

8



PERSONE CON DISABILITÀ: FINALMENTE LE SEMPLIFICAZIONI

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recentemente convertito in legge dal Parlamento italiano, presenta una serie di norme di grande interesse per le persone diversamente abili

L'articolo 25 reca come titolo "Semplificazione per i soggetti con invalidità". Gli argomenti trattati sono molteplici. Noi ne vedremo alcuni.

Patente e guida

I primi tre commi riguardano il Codice della strada e il Regolamento. Grande rilevanza per i cittadini ha il secondo comma. Esso prevede che se nella visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri "patentati" con un risparmio di tempo e di denaro.

La durata della patente rimane quella prevista per questi casi

Negli altri casi in cui la patologia non è stabilizzata, per ottenere il rilascio e il rinnovo di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento, ubicata presso la:



Commissione Medica Locale Patenti C.so Francia 10 12020 CUNEO tel. 0171/450496

La Commissione Medica Locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, è composta da altri due medici e



Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2013.

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2013	2014	2013	2014
Pensione ciechi civili assoluti	298,33	301,91	16.127,30	16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	275,87	279,19	16.127,30	16.449,85
Pensione ciechi civili parziali	275,87	279,19	16.127,30	16.449,85
Pensione invalidi civili totali	275,87	279,19	16.127,30	16.449,85
Pensione sordi	275,87	279,19	16.127,30	16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali	275,87	279,19	4.738,63	4.795,57
Indennità mensile frequenza minori	275,87	279,19	4.738,63	4.795,57
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	846,16	863,85	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	499,27	504,07	Nessuno	Nessuno
Indennità comunicazione sordi	249,04	251,22	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	196,78	200,04	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	495,43	501,38	Nessuno	Nessuno



altrimenti gli viene revocata l'indennità e non gli viene concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Il comma 6 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di

accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità "sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari."

Niente più visite, solo una domanda amministrativa per i minorenni con indennità di accompagnamento.

Notevole anche il comma 5 che interessa i minori titolari di indennità di frequenza.

Costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.

Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.



integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C..

La visita di idoneità per il rilascio della patente speciale si richiede, presentando domanda (PAT/1) in marca da bollo, alla Commissione Medica Locale.

Il modello di domanda si può ritirare presso gli uffici di Medicina Legale dell'ASL o direttamente presso la Commissione Medica Locale di Cuneo.

Parcheggi

Il terzo comma interviene in materia di gratuità dei parcheggi, modificando l'articolo 381 del Regolamento del codice della strada.



La nuova disposizione <u>impone al comune di stabilire</u>, <u>anche nell'ambito</u> delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, <u>un numero di posti destinati alla sosta gratuita</u> degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili). Questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.

A contempo, lo stesso comma pone solo come facoltà, e non obbligo, per i comuni di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Si ricorda che per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il "contrassegno invalidi". Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli, al servizio delle persone disabili, la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno, allegando il certificato della ASL.

Il contrassegno ha validità quinquennale.

Allo <u>scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base</u> che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.



• CERTIFICATI PROVVISORI PER I PERMESSI E I CONGEDI LAVORATIVI.

Molto interessante anche il quarto comma su cui vanno spiegate le premesse.

La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali retribuiti) pone come

condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104-/1992) e non ammette l'equipollenza di altre certificazioni di invalidità.

L'art. 2, comma 2 del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento di handicap può essere effettuato dal medico, in servizio presso la Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità.

L'accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica.

Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque una visita (quella specialistica) ulteriore, non risolve tutte le emergenze e la necessità di accedere in tempi rapidi alle agevolazioni lavorative.

Inoltre riguarda solo i permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 42, Decreto legislativo 151/2001).

Il quarto comma del decreto-legge 90/2014 risolve questi paradossi. Abbassa il limite di 90 giorni a 45, autorizza <u>le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già fine visita e, infine estende validità ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).</u>

Quindi un'accelerazione dei tempi e un risparmio di tempo (e di denaro per richiedere la visita di uno specialista).



NEOMAGGIORENNI

Meritevoli sono i commi 5 e 6.

Anche in questo caso è necessario un inquadramento generale.

Fino ad oggi un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità,

anche se stabilizzata e ingravescente, è comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell'invalidità (o cecità o sordità)